

Congedo COVID-19, per la quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, connesso all'emergenza epidemiologica COVID-19".

I lavoratori dipendenti "privati", quali Poste italiane, possono chiedere di assentarsi dal lavoro, oppure (ove possibile) eseguire la loro prestazione in modalità "lavoro agile" nel proprio domicilio, secondo l'attuale regolamentazione in Poste italiane (es. lavoratori dello Staff).

La motivazione deve essere "Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli Art. 5 del D.L. 111/2020) e serve ad astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Il congedo può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa e può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre 2020 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge) e il 31 dicembre 2020.

Il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso e, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo.

È riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.